

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Patrizia Franceschelli, n. 1148 del 17 luglio 2018 www.expartecreditoris.it

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

#### OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis* promossa da:

SOCIETA' SRL

**CONTRO** 

BANCA A

**CONVENUTA** 

**ATTORE** 

NONCHÉ CONTRO

BANCA B e BANCA C

CHIAMATE IN CAUSA

**OGGETTO**: pagamento somme.

**CONCLUSIONI**: come in atti.

# **FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato in data 10-11-2014, la SOCIETA' S.r.l. ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la BANCA A al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di  $\in$  12.767,30, oltre agli interessi e le spese di lite, che la convenuta avrebbe omesso di accreditare sul conto corrente dell'attrice per inesatta/errata esecuzione della procedura di "addebito SEPA" attivata dall'attrice per il pagamento delle fatture emesse a due clienti, e segnatamente la fattura emessa alla ditta *omissis* per l'importo di  $\in$  7.899,50 e la fattura emessa alla soc. *omissis* per l'importo di  $\in$  4.867,80.

A sostegno della domanda l'attrice, dopo aver premesso che la procedura di addebito SEPA è un servizio d'incasso basato sulla preventiva autorizzazione rilasciata dal debitore alla propria banca ad eseguire pagamenti -su richiesta della banca del creditore- mediante prelievo dei relativi fondi dal proprio conto corrente, ha sostenuto non aver provveduto la BANCA A all'accredito degli importi sopra indicati nonostante tutti gli incombenti relativi ai pagamenti fossero stati regolarmente espletati e nonostante le banche delle parti debitrici (la BANCA B per la Ditta *omissis* e la BANCA C per la *omissis*.) avessero regolarmente addebitato i corrispondenti importi sui conti correnti dei rispettivi clienti.

Si è costituita in giudizio la BANCA A contestando le domande svolte nei suoi confronti dalla società attrice, atteso che nessuna censura poteva esserle rivolta con riguardo al mancato accredito in conto corrente degli importi relativi alle fatture emesse alla *omissis* ed alla *omissis* in quanto il mancato pagamento era dipeso dalle segnalazioni di insoluto della



Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Patrizia Franceschelli, n. 1148 del 17 luglio 2018

procedura informatica pervenute ad essa BANCA A che avrebbero attestato il mancato flusso di cassa dalle banche corrispondenti; in particolare la procedura informatica avrebbe dato "esito MSO3-Not specified Agent Generated" con riguardo al debitore omissis per l'importo di  $\in$  7.899,50 –BANCA B; "esito  $AMO4-Insufficient\ FOUND$ " con riguardo al debitore omissis per l'importo di  $\in$  4.867,80 - BANCA C

Ha chiesto pertanto di poter chiamare in causa la BANCA B e la BANCA C al fine di ottenere chiarimenti in merito alle ragioni degli insoluti e per essere tenuta indenne e manlevata dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli che fossero derivate ad essa BANCA A dall'azione promossa dall'attrice.

Autorizzata la chiamata di terzi, si è costituita in giudizio la terza chiamata BANCA B rilevando che dalla documentazione prodotta risultava pacifico che l'ordine di pagamento SEPA da essa ricevuto con riguardo alla fattura emessa al proprio cliente *omissis* era stato regolarmente e puntualmente eseguito da BANCA B con addebito del corrispettivo importo sul conto corrente della *omissis* e che dal tabulato prodotto da BANCA B *sub* doc. 1 risultava inoltre che la somma addebitata non era stata stornata successivamente al pagamento. Ha aggiunto che il mancato accredito dell'importo della fattura sul conto corrente della *omissis* non poteva quindi che essere dipeso da una anomalia/errore del sistema interno della BANCA A risultando *per tabulas* che tutti gli adempimenti che incombevano su BANCA B erano stati regolarmente eseguiti e che il pagamento da parte della *omissis* della fattura della *omissis* era andato a buon fine.

Ha chiesto pertanto che la domanda di manleva e garanzia svolta dalla convenuta verso BANCA B venisse integralmente respinta.

Si è costituita in giudizio anche la BANCA C contestando anch'essa la fondatezza delle domande di manleva e garanzia svolte dalla BANCA A ed evidenziando che il messaggio di errore rilevato dalla convenuta con riguardo al pagamento della fattura intestata alla *omissis* dipendeva dal fatto che la BANCA A per suo errore aveva inserito due ordini di pagamento, dei quali il primo era andato a buon fine con addebito del corrispettivo importo sul conto della *omissis*, il secondo era invece stato respinto perché non autorizzato e relativo ad un importo già pagato. Ha chiesto pertanto il rigetto delle domande svolte dalla BANCA A nei suoi confronti.

Espletata l'istruttoria a mezzo produzione documentale e prova orale, la causa perveniva all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione *ex* art. 281 *sexies* c.p.c.

La domanda svolta dalla società attrice nei confronti della **BANCA A è fondata** e deve essere accolta sulla scorta delle seguenti argomentazioni.

Giova preliminarmente effettuare qualche breve cenno sul significato di Addebito Diretto SEPA (SDD): si tratta di uno strumento di pagamento, per la precisione di un servizio d'incasso basato su un mandato all'addebito, e cioè sulla preventiva sottoscrizione da parte del debitore di un'autorizzazione a prelevare i fondi direttamente dal proprio conto corrente; l'addebito SEPA viene attivato esclusivamente dal creditore che — a seguito del mandato firmato dal proprio debitore — avvia la riscossione delle somme dovute attraverso l'invio mediante la propria banca all'istituto di credito del debitore di una attivazione dell'addebito; quest'ultimo, una volta verificata la regolarità della richiesta, procede al richiesto addebito inviando una "stringa" riportante l'avvenuto pagamento dell'importo.

Il servizio di addebito SEPA prevede due tipologie di operazioni:



Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Patrizia Franceschelli, n. 1148 del 17 luglio 2018

**operazione di addebito diretto SEPA base** (*Core*), nel quale il debitore può rivestire qualsiasi qualifica (consumatore, micro impresa e impresa) e che ha la caratteristica principale di consentire al debitore di richiedere il rimborso di un'operazione autorizzata entro 8 settimane dall'addebito;

operazione addebito diretto SEPA Aziende (Business to Business - B2B), che è utilizzabile dal creditore esclusivamente nei confronti di debitori che rivestono la qualifica di non consumatori (micro impresa o impresa), che consente di inviare e ricevere incassi e insoluti in tempi più brevi rispetto all'addebito diretto "Core" ma non prevede il diritto di richiedere il rimborso da parte del debitore che potrà unicamente revocare l'addebito entro il giorno di scadenza dell'effetto.

Orbene, da quanto emerge dall'istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta, la SOCIETA' SRL sulla base di regolari mandati previamente rilasciati dei debitori (docc. 1 e 2 fascicolo parte attrice), e mediante inserimento dei relativi dati nel sistema telematico di BANCA A, avviava la riscossione SDD "Sepa Direct Debit' delle fatture relative ai rapporti commerciali in essere con due clienti, la Ditta omissis per € 7.899,50, e la Società omissis per Euro 4.867,80.

Risulta quindi in atti, per quanto riguarda la ditta *omissis* cliente della BANCA B, che in data 10-1-14 l'attrice ebbe ad inserire, attraverso il servizio telematico della propria banca, richiesta di addebito diretto dell'importo di € 7.899,50 con scadenza 11-2-14 sul conto corrente della ditta *omissis* in virtù del mandato da quest'ultima rilasciato in favore della SOCIETA' SRL; la BANCA B, ricevuta la richiesta di addebito diretto, in data 11-2-14, puntualmente provvedeva ad eseguire l'addebito richiesto in favore della SOCIETA' SRL (docc. 3 e 5 fascicolo parte attrice, nonché docc. 1 e 2 — tabulato e copia dell'estratto conto corrente della Ditta *omissis* dai quali risulta l'avvenuto addebito diretto SSD b2b (n. *omissis*) in data 11-2-14 di € 7.899,50 in favore della SOCIETA' SRL. e che tale addebito non è stato successivamente stornato o riaccreditato, ma risulta in stato "*pagato*"). Tali circostanze sono state confermate anche dai testi escussi ( *omissis*).

Quanto alla Ditta *omissis*, risulta in atti che la BANCA C ha versato la somma di € 4.867,80 in favore di SOCIETA' S.r.l. (codice mandato *omissis*, sub doc. 1 fascicolo della *omissis*) addebitando il conto corrente n. *omissis* della propria cliente con regolamento in data 12-2-2014 a fronte della ricevuta richiesta di addebito SDD n. *omissis*.

Il documento recante la dicitura di mancato incasso AM04 (doc. 4 fascicolo di parte attrice) non riguarda l'addebito SDD *omissis* del 12-2-2014 soprarichiamato, ma un successivo flusso di addebito inoltrato dalla banca chiamante in causa SDD *omissis* , avente data di regolamento 14-2-2014, dell'identico importo di € 4.867,80, evidentemente dovuto ad un errore della BANCA A che ha utilizzato lo stesso "*transaction id*" *omissis* per inviare due distinti flussi, cioè quello SDD *omissis* del 12-2-2014 (pagato) e quello SDD *omissis*, avente data di regolamento 14-2-2014, stornato (doc. 2 fascicolo).

La Ditta *omissis* non ha autorizzato la transazione, conseguendone il messaggio di mancato pagamento (v. anche deposizioni testi).

Deve pertanto ritenersi che la BANCA A abbia ricevuto le somme in parola, che avrebbe dovuto rendere disponibili alla propria cliente, SOCIETA' SRL, ciò che, evidentemente per un errore "interno", non è avvenuto.

D'altronde, che il mancato accredito sul conto di destinazione intestato alla SOCIETA' SRL sia attribuibile ad un disguido della convenuta BANCA A può desumersi anche dal fatto che quanto accaduto al flusso proveniente dal *omissis* si è ripetuto in modo identico per la



Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Patrizia Franceschelli, n. 1148 del 17 luglio 2018

BANCA C con il flusso scadente l'11-2-2014. Risulta infatti poco credibile che due operatori diversi di due distinti istituti di credito, in relazione a due diversi clienti, abbiano commesso lo stesso errore l'11-2-2014 ed il 12-2-2014, dovendo pertanto ritenersi che, per qualche anomalia del sistema in uso alla BANCA A, l'accredito di fondi non sia avvenuto.

In conclusione, la ragione del mancato accredito della somma a favore della società attrice non può essere attribuita né alla BANCA B né alla BANCA C, in quanto le risultanze istruttorie forniscono conferma del fatto che gli addebiti sono stati puntualmente eseguiti dai due istituti, che non vi sono state revoche ai pagamenti o storni successivi e che le disposizioni SSD sono state pagate.

La convenuta BANCA A deve quindi essere condannata alla corresponsione in favore della parte attrice della somma di  $\in$  12.767,30 (corrispondente ai due mancati accrediti di  $\in$  7.899,50 e di  $\in$  4.867,80), nonché alla rifusione nei confronti sia dell'attrice che delle chiamate in causa delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.

### P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. *omissis*, per le causali di cui in motivazione, così provvede:

condanna la BANCA A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla corresponsione, in favore della SOCIETA SRL in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della somma di € 12.767,30, oltre interessi dall'11 febbraio 2014 fino al soddisfo;

condanna la BANCA A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione, in favore della SOCIETA' SRL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.567,80, di cui € 312,80 per spese ed € 5.255,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge;

condanna la BANCA A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione, in favore della BANCA B in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.835,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge;

condanna la BANCA A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione, in favore della BANCA B, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.879,60, di cui € 44,60 per spese ed € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge.

Pescara, 17 luglio 2018

Il Giudice dott. Patrizia Franceschelli

\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy